

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - SEZ. LAVORO

Ricorso

Della Sig.ra **INGHILLERI MARIA** (C.F. NGHMRA69C68G543R) nata a PIANA DEGLI ALBANESI (PA) il 28/03/1969 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

F A T T O

1) La docente Inghilleri, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE), veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 26.11.2015 (**Ail.1**) come docente di scuola primaria, e presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 15, oltre punti 6 per ricongiungimento, nella quale indicava tra le prime preferenze l'Ambito Territoriale della Sicilia 0020, 0017, 0021, 0019 oltre che, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano come da copia della domanda di mobilità che si allega (**Ail. 2**), senza ottenere però il movimento richiesto.

Con mail del 24.08.2016 le si comunicava la sua assegnazione in Lombardia - presso l'istituto: MIIC8CH00T - IC CONFALONIERI/MILANO (AMBITO LOM0000021) (**Ail.3**)

II) Pertanto, partecipava alle successive procedure di mobilità e, per quanto qui rileva, all'ultima per l'A.S. 2019/20 (**Ail. 4**) allegando i documenti atti a dimostrare il diritto di precedenza per l'assistenza prestata alla suocera, disabile con essa convivente (cfr. pag. 7) ma anche questa volta non otteneva il movimento richiesto; c'è da dire che la sig.ra Inghilleri è l'unico soggetto che ha la possibilità di assistere l'anziana suocera convivente, sig.ra PIRRELLO Giuseppina “portatore di handicap in situazione di gravità (ex art.3 comma 3)” cui sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalla l.104/92 (si allega certificazione **Ail. 5**).

Avendo presentato domanda di assegnazione provvisoria, la ricorrente otteneva per l'A.S. 2019/20 la assegnazione presso l'I.C. Giuseppa Scelsa di Palermo. E' superfluo rilevare che la stessa assegnazione provvisoria ha durata annuale, pertanto, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso, si vede costretta a presentare il presente ricorso affidato ai



seguenti motivi:

1

SULLA MOBILITA' 2019/20: VIOLAZIONE DELLA L. 104/1992

Come esposto in fatto la ricorrente assiste, quale referente unico, la propria anziana suocera con essa convivente tanto che ha sempre usufruito dei permessi ex lege (debitamente autorizzati dal dirigente scolastico – **All. 6**) per potere prestarle assistenza. Ed infatti, la suocera disabile è praticamente incapace di provvedere a se stessa e la ricorrente è l'unico tra i congiunti conviventi in grado di provvedere alle cure della disabile.

Tutto ciò è provato dalla documentazione allegata dalla quale emerge in tutta evidenza come gli altri parenti per motivi di lavoro, di salute o, semplicemente, per il fatto di risiedere in altro Stato, non hanno la possibilità di prestare tale assistenza in via continuativa al disabile, delegando – di fatto - la ricorrente, la quale per la peculiarità del lavoro svolto, per le buone condizioni di salute e, per quanto qui rileva, per il fatto di risiedere nello stesso piccolo comune è l'unica che si può concretamente occupare della suocera (**All. 7** – autocertificazioni).

Va però rilevato che la legge prevede una tutela più ampia per il disabile: ed infatti l'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 testualmente stabilisce che *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”*

Tale norma ha come scopo primario quello di ampliare la sfera di tutela del portatore di handicap, salvaguardando situazioni di assistenza in atto, accettate dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche e dannose.

Per quanto concerne, più specificamente, il settore scolastico l'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 *“si applicano al personale di cui al presente testo unico”* (primo comma) e che tali norme *“comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”* (secondo comma). Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Tale norma di legge è stata violata dal CCNI (**All. 8**): ed infatti, per quanto concerne il sistema delle precedenze, l'art. 14 del CCNI in questione dispone che *“il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza*



nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.

Escludere la precedenza ex art. 33, V comma, L. 104/1992 per docenti che assistono parenti ed affini sino al terzo grado richiedenti mobilità interprovinciale e riconoscerlo di contro ai docenti richiedenti mobilità provinciale è palesemente errato tanto sia sul piano logico (la limitazione della precedenza a livello provinciale è un vero e proprio paradosso) quanto giuridico.

Il Tribunale di Palermo, sul punto, recentemente ha affermato che *“Le clausole della contrattazione collettiva applicate dall’Amministrazione resistente non sono dunque conformi alle norme di legge che regolano la materia e non possono pertanto trovare applicazione nei confronti della ricorrente. Esse, infatti, diversamente da quanto dedotto dall’Amministrazione, non sono del resto affatto ragionevoli in relazione all’applicazione delle citate disposizioni della legge 104/1992: la normativa ha come finalità la protezione del diritto del disabile ad essere assistito e solo in modo mediato quello del docente al movimento richiesto, finalizzato all’assistenza, ed in quest’ambito non appare affatto ragionevole postergare la preferenza oggetto di causa ad altre che non trovano fondamento in un diritto fondamentale garantito a livello costituzionale ed eurounitario, quale quello della tutela della disabilità; parimenti, non pare affatto ragionevole riconoscere la preferenza nell’ambito provinciale – ove l’esigenza di tutela è inferiore in proporzione alla minore distanza tra la sede di servizio e la residenza del disabile – e negarla in quello interprovinciale, in cui invece il trasferimento risulta essenziale all’assistenza, proprio a causa dell’impossibilità della sua prestazione in relazione alla grande distanza della residenza del disabile dalla sede di servizio”* (Trib Palermo sent 2471/2019). Anche il Tribunale di Cosenza, ha ritenuto evidente *“un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa sul piano oggettivo e logistico difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente. La deroga alla L. 104/1192 ad opera dei CNI 16/17 17/18 non è dunque legittima”*.

Tutto ciò non è stato considerato dal MIUR in sede di mobilità, dato che come è noto tanto l'ordinanza ministeriale che il CCNI limitano il diritto al trasferimento per l'assistenza al disabile alla c.d. Mobilità provinciale.



Come emerge *per tabulas* dai bollettini pubblicati, numerosi sono stati i trasferimenti di docenti in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale ad ottenere il movimento: a livello comunale e provinciale senza alcun diritto di precedenza e a livello interprovinciale (in alcuni casi, sulla base di una *generica ed imprecisata* precedenza secondo il ccni).

Peraltro, la limitazione della precedenza a livello provinciale è un vero e proprio paradosso logico oltre che giuridico.

*Da un punto di vista meramente logico, proprio in riferimento alla **lamentata illegittimità per irragionevolezza e disparità di trattamento in relazione alla mobilità provinciale (ove si ripete il docente può paradossalmente fare valere il diritto di precedenza)** il Tribunale di Palermo, sul punto, recentemente ha affermato che “Le clausole della contrattazione collettiva applicate dall’Amministrazione resistente non sono dunque conformi alle norme di legge che regolano la materia e non possono pertanto trovare applicazione nei confronti della ricorrente. Esse, infatti, diversamente da quanto dedotto dall’Amministrazione, non sono del resto affatto ragionevoli in relazione all’applicazione delle citate disposizioni della legge 104/1992: la normativa ha come finalità la protezione del diritto del disabile ad essere assistito e solo in modo mediato quello del docente al movimento richiesto, finalizzato all’assistenza, ed in quest’ambito non appare affatto ragionevole postergare la preferenza oggetto di causa ad altre che non trovano fondamento in un diritto fondamentale garantito a livello costituzionale ed eurounitario, quale quello della tutela della disabilità; parimenti, non pare affatto ragionevole riconoscere la preferenza nell’ambito provinciale – ove l’esigenza di tutela è inferiore in proporzione alla minore distanza tra la sede di servizio e la residenza del disabile – e negarla in quello interprovinciale, in cui invece il trasferimento risulta essenziale all’assistenza, proprio a causa dell’impossibilità della sua prestazione in relazione alla grande distanza della residenza del disabile dalla sede di servizio” (Trib Palermo sent 2471/2019).*

Proprio recentemente, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito come tale “precedenza” pattizia non possa in nessun modo superare la precedenza legale prevista dalla normativa sopra indicata (**art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94**).

Infatti, anche se il MIUR ha inteso (con l’assenso delle parti sociali) dare priorità ai movimenti provinciali ciò non può che valere solo rispetto a docenti privi di precedenza. Di fronte invece a diritti di precedenza ex L. 104/1992, costituzionalmente garantiti, alcuna limitazione può essere dettata da mere scelte convenzionali decise a tavolino senza tenere in considerazione le



singole domande presentate.

Sul punto, è recentissima la pronuncia del Tribunale di Pordenone che all'uopo ha precisato che “ È ben vero che il CCNI 2017 prevede fattispecie di gradazione nel diritto di precedenza sembrando favorire - come riscontrato dagli acquisiti bollettini mobilità della Provincia di Trapani di cui all'allegato 10 - docenti ancorché privi di precedenza ma SOLO PERCHÉ RICHIEDENTI MOBILITÀ PROVINCIALE CONTRATTUALMENTE ANTEPOSTA A QUELLA INTERPROVINCIALE. Senonchè detta regola pattizia deve necessariamente cedere il passo al contenuto di una normativa di rango superiore quale LA DISCIPLINA SPECIALE CONTENUTA NELL'ART. 601 D. LVO N. 297/94 NON A CASO INSERITO TRA LE DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO. Vi si stabilisce al I comma che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 *"si applicano al personale di cui al presente testo unico"*, mentre al II comma dispone che tali norme *"comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e IN SEDE DI MOBILITÀ"*. Detta disposizione in buona sostanza ha la STRUTTURA DELLA NORMA IMPERATIVA INCONDIZIONATA, PORTATRICE DI VALORI DI RILIEVO COSTITUZIONALE (art. 38 co 2 Carta fondamentale). In definitiva, quand'anche il MIUR abbia inteso, con l'assenso delle parti sociali, dare priorità ai movimenti provinciali, ciò non può che valere solo rispetto ai docenti privi di precedenza. Di fronte invece a diritti di precedenza ex L. 104/92, costituzionalmente garantiti, alcuna limitazione può essere dettata da mere scelte convenzionali” (Sentenza n. 144/2018 pubbl. il 06/02/2019).

In subiecta materia, poi, Tribunale di Palermo ha così motivato: “*non v'è dubbio che il predetto art. 33 abbia – in particolare come interpretato dalle Corti Superiori nei sensi sopra cennati - un contenuto molto più ampio rispetto alla norma citata del CCNI, che circoscrive l'ambito dei soggetti che possono richiedere il trasferimento interprovinciale ai soli genitori e coniugi del soggetto affetto da handicap. Detta limitazione non appare in alcun modo giustificata da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede, poiché si tratta di una previsione generale, che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna esigenza concreta che possa limitare la possibilità dell'assegnazione della sede cui il parente o affine dell'handicappato ha diritto per legge*”.

Ne deriva a detta del Tribunale che “*Deve, pertanto, ritenersi illegittimo e quindi nullo l'art. 13 del CCNI in questione nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere la preferenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall'art. 33 L. n. 104/1992, ciò in ragione del fatto che detta ultima norma tutela un diritto del lavoratore e*



dell'assistito di valenza costituzionale, che ammette limitazione unicamente per l'impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell'Amministrazione convenuta; Osserva il giudicante che, mutatis mutandis, la clausola oggi impugnata del CCNI mobilità 2017-2018, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, accordandola invece in sede di mobilità al di fuori dell'ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, senza prevedere alcuna precedenza per gli altri docenti parenti o affini del disabile previsti dalla norma di legge, abbia violato la medesima norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria” (ordinanza del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2017, G.U. d.ssa Paola Marino; ex plurimis in ultimo, sentenza G.U. D. Draetta 16.11.2018).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito da altri Tribunali di merito: ed infatti, recentissima sentenza del Tribunale di Genova del 16 maggio 2018 sul punto ha ribadito che *“nell’art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma). **Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell’art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.). Le clausole della contrattazione collettiva applicate dall’Amministrazione resistente non sono dunque conformi alle norme di legge che regolano la materia e non possono pertanto trovare applicazione nei confronti della ricorrente”.***

I principi sopra esposti sono stati ulteriormente confermati in modo molto chiaro e puntuale dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6150/2019 del 01.03.2019. Tale ordinanza ha il merito di aver approfondito innanzitutto la *ratio* della norma laddove ha sottolineato *“che l’articolo 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività affinché quest’ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza”, tale interpretazione “e’ la sola coerente con la funzione solidaristica della disciplina e con la garanzia dei beni fondamentali in gioco, tutelati dalla Costituzione nonche’ dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili,*



ratificata con L. n. 18 del 2009 dall'Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. n. 12911 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 2210 del 2016) e in tal senso questa Corte si e' gia' espressa (Cass. n. 7120 del 2018; n. 24015 del 2017)".

Scendendo nel merito della questione che in questa sede più interessa la Corte ha affermato che *"la previsione di cui al citato comma 5 dell'articolo 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma 3, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e cio' sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap" (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005)".* Nella medesima ordinanza la Cassazione in modo inequivocabile ha altresì affermato che *"ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro piu' vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'articolo 33, comma 5 cit., non vi e' dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro..omissis.. Tale bilanciamento, come gia' statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovra' valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale".* Incombe sul datore di lavoro *"l'onere di dimostrare l'impossibilita' di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili..."*.

Dal bollettino dei movimenti invero, emerge in tutta evidenza che nelle scuole, nei comuni e nel distretto della Provincia di Palermo (come negli altri distretti siciliani) ci sono stati movimenti (**All. 9** – cfr, nominativi evidenziato in giallo) sia interprovinciali che provinciali senza alcun diritto di precedenza di grado poziore rispetto a quello vantato dalla ricorrente e riconosciuto dal MIUR.

Non v'è dubbio pertanto che laddove il MIUR si fosse limitato ad applicare la norma di legge avrebbe dovuto gioco forza disporre il trasferimento della ricorrente nella sede più vicina alla residenza della disabile.

2

IN RIFERIMENTO ALLA MOBILITA' 2016/2017:

a) VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DELLA L. 107/2015 E DELL'ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL



PUNTEGGIO”

Come sopra esplicitato, la ricorrente aveva indicato come prima preferenza l’Ambito Territoriale Sicilia 0019 e successivamente gli Ambiti della Sicilia secondo l’ordine indicato in domanda; per converso, l’esito negativo della mobilità per la sig.ra Inghilleri dimostra in modo inequivocabile che, il MIUR, ha attuato la c.d. Mobilità prescindendo dagli stessi punteggi maturati nel tempo dai docenti nelle graduatorie, non comunicando mai in modo trasparente il criterio utilizzato per l’assegnazione dei posti disponibili nei vari ambiti territoriali.

Ciò che invece risulta chiaro è che l’odierna ricorrente, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 15, si è vista negare il movimento mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori si sono visti assegnare la sede definitiva in provincia di Palermo o negli altri Ambiti della Sicilia indicati in subordine (cfr bollettini nazionali assegnazioni provincia di Palermo – **All. 10**).

A titolo esemplificativo (ma come è dato rilevare sono molti di più i docenti trasferiti con punteggio inferiore alla ricorrente): Vassallo Daniela, punti 13, Ambito 0017; Taibi Maria Pia, punti 15, Ambito 0017; Militello Maria Elina, punti 12, Ambito 0021; Cataldo Daniela, punti 12, Ambito 0021; Ciaccio Concetta, punti 15, Ambito 0021; Giangrasso Salvatore Vincenzo, punti 0, Ambito 0021.

Nel caso di specie è evidente che il MIUR ha di fatto violato il già citato “principio del punteggio”: il Tribunale di Palermo con sentenza del 16 maggio 2018 ha ritenuto “la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell’art. 1, comma 108, L. 107/2015 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all’O.M., dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell’O.M. n. 241/2016, oltreché dell’art. 28 comma 1, DPR n. 487/94. Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l’ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta provato che altri aspiranti provenienti da GAE e rientranti in fase C con punteggio inferiore a quello della ricorrente e senza titoli di preferenza siano stati assegnati a posto compreso nell’ambito da lei preferito alla prima posizione nella medesima classe di concorso Poiché quindi è illegittima e non può trovare applicazione sia la O.M. citata che il citato C.C.N.I., fonti secondarie, per la violazione del disposto dell’art. 108 l. n. 107/2015, oltre che della norma costituzionale dell’art. 97 Cost., va accertato che la ricorrente aveva diritto all’assegnazione definitiva nell’Ambito Sicilia 0021, prima sede di preferenza, con conseguente condanna dell’Amministrazione”.



La semplice interpretazione delle citate norme conduce alla corretta interpretazione della volontà del legislatore: allorquando il legislatore ha voluto “privilegiare” una categoria di lavoratori lo ha **espressamente** fatto SENZA DELEGARE ALLE PARTI SOCIALI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista **dal CCNI e non dalla Legge** in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. Del 03.02.2017). Più recentemente, il Tribunale di Roma con sentenza n. 90/2018 del 10.01.2018 ha ribadito che *“come condivisibilmente ritenuto da numerosi precedenti di merito di questo e di altri tribunali, le disposizioni del CCNI sopra riportate hanno comportato la creazione di una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, in contrasto con la previsione di legge. Infatti l'art.1, co.208, l. n. 107/2015, prevede un piano di mobilità su base nazionale, per tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2015-2016, ma non consente la riserva di posti, in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito per l'anno 2012, come operato dall'amministrazione resistente”*.

Nello stesso senso recente sentenza del Tribunale di Marsala, relativa ad un caso analogo, nella quale si legge “lamenta la ricorrente che la posposizione di tale fase alle operazioni di mobilità riservata, invece, ai docenti, pure assunti a decorrere dall'a.s. 2015/16 ma provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 (che partecipano alla fase B), ha determinato un'ingiustificata disparità di trattamento, non prevista dalla L. n. 107/2015; di tal che, la stessa si è vista precedere da soggetti aventi un punteggio inferiore al suo... La doglianza va condivisa allorché si tenga presente che nessuna preferenza, a vantaggio degli assunti nell'art. 2015/2016 provenienti da concorso anziché da GAE è stata prevista dalla legge n. 107/2015, la quale ha previsto unicamente una precedenza per gli assunti nell'a.s. 2014/2015 rispetto a quelli assunti successivamente... Pertanto, dovendosi disapplicare il contratto quanto alla preferenza assegnata ai docenti assunti nel 2015/16 provenienti da concorso, sebbene aventi punteggio inferiore, anche il decreto relativo alla mobilità 2016/2017 risulta viziato nella parte in cui ha attribuito precedenza, nell'assegnazione della sede, a docenti della stessa classe di concorso della ricorrente, anch'essi assunti nell'anno 2015/2016 ma aventi un punteggio inferiore” (sent. 28/2018 del 24.01.2018 Tribunale di Marsala).



In ultimo, recentissima ordinanza del Tribunale di Catania n. 8934/17 del 2 maggio 2018, nella quale, ancora una volta, si legge che “per quanto concerne invece il profilo afferente la eccepita violazione del c.d. criterio “meritocratico”, ritiene quindi il decidente, conformemente a quanto affermato dall’adito Tribunale su casi analoghi (cfr. ord. reclamo n. 8281/2016 R.G. est. Di Benedetto in data 13.2.2017; ord. 4037/2017 est. Musumeci; ord. 25.7.2017 est. Resta) come, **secondo una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione ai principi di uguaglianza, equità, imparzialità e buon andamento della P.A** (artt. 3, 51 e 97 Cost), non possa disconoscersi che la scelta della sede di assegnazione del docente debba avvenire in base al prevalente criterio meritocratico del punteggio, mentre il criterio della preferenza indicata in domanda, che determina l’attribuzione della sede in maniera casuale, dipendendo dall’ordine espresso dal docente, può trovare applicazione concorrente, ma pur sempre nel rispetto del punteggio posseduto dallo stesso docente”.

Non v’è dubbio pertanto che mutatis mutandis, anche l’impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

b) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 comma 2 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall’art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C.

Infatti, tale articolo prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell’ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Inghilleri, pur partecipano alla fase c ed avendo maturato un



punteggio ai fini della mobilità pari a 15 non si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Sicilia, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in "fase c"**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: Sorbello Rosa Consolazione, punti 14 dal Piemonte alla Sicilia 0010; Loredana Imburgia, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia; Scaglione Biagia, punti 15 fase C dall'Emilia Romagna alla Sicilia 0006 (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **All. 11**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stata peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso MIUR, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza del 05.10.2017: più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *"il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive"* ed ancora *"né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)"*. Infine, lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *"che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente*



e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”.

c) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016

In via subordinata, laddove il Giudice adito dovesse ritenere legittima la suddetta suddivisione per fasi, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C. Dall'esame dei bollettini allegati, emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente “fase C” (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Lombardia.

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati **all. 12**). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Peraltro, recentemente sul punto anche il Tribunale di Verona, in sede cautelare (ordinanza n. 4568 del 7 agosto 2017) ha confermato l'illegittima assegnazione di docenti in fase D, così testualmente: *“E' fondata invece la doglianza di parte ricorrente concernente la assegnazione in fase D di docenti in ambiti territoriali siciliani con preferenza rispetto alla ricorrente che, pur avendo partecipato a una fase precedente, era stata assegnata all'ambito territoriale nel Veneto. La parte ricorrente ha tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo una circostanza emergente dalla ordinanza cautelare del Tribunale di Siena allegata al ricorso come doc. 16. Si tratta della assegnazione all'ambito territoriale Sicilia 0026, indicato dalla ricorrente al 21° posto delle preferenze degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, della docente Baglieri Chiara, su posto comune, con punteggio 20 e quindi inferiore a quello della ricorrente. Su tale circostanza, accertata in un procedimento giudiziario e senza*



contestazione in quella sede da parte dell'amministrazione convenuta, il ministero non ha preso espressamente posizione al fine di chiarire il meccanismo di assegnazione di tale ambito siciliano. All'udienza del 15/06/2017 il difensore di parte convenuta ha formulato per la prima volta contestazioni sulle deduzioni di parte ricorrente concernenti la non corretta assegnazione nella fase D, rilevando che verosimilmente si trattava di posto vacante e disponibile all'esito delle operazioni nella Fase B in quanto, come si è detto, "non vi sono stati movimenti in fase C nella regione Sicilia". Poiché il ministero non ha dimostrato la legittimità del meccanismo in base al quale è stato attribuito il posto comune nell'ambito Sicilia 0026 in fase D, la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto all'assegnazione in fase C su tale ambito". In ultimo, il Tribunale di Modena che in più ordinanze cautelari (all'uopo si riporta soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che "poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario".

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- in via principale, accertare il diritto alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992 nel comune di residenza del disabile da assistere ovvero in uno viciniore nell'ambito del distretto di Palermo e provincia secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità.
- Conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la sig.ra Inghilleri in organico di una delle sedi ricomprese nel comune di residenza del disabile da assistere ovvero in uno viciniore ovvero ancora nel corrispondente distretto di Palermo e provincia secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;
- in subordine, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali indicati in domanda in forza del punteggio maturato nell'ambito della procedura di mobilità 2016/2017;

Conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità 2016/17.



Studio Legale
Avv. Alessio Ardizzone- Avv.
Christian Conti Via Tommaso
Gargallo n. 12 - 90143 Palermo Tel.
091/5085118- Fax 091/6195380

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminato e che lo stesso è esente giusta autodichiarazione allegata.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 27 gennaio 2020

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

